


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo E. 1,55. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE PRIMA

AVVISI

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2003 N. 4

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 aprile 1994 n. 17
(ordinamento della professione di maestro di sci).**

pag. 83

LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2003 N. 5

Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti. pag. 86

LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2003 N. 6

Disposizioni urgenti in campo ambientale. pag. 95

LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2003 N. 7

Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2002 n. 29 (misure di sostegno per gli interventi di recupero e riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi). pag. 97

LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2003 N. 8

Termini per la presentazione delle denunce dei prezzi per gli stabilimenti balneari e proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive). pag. 98

LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2003 N. 9

Procedure per l'approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi negli ambiti portuali. pag. 101

LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2003 N. 10

Concessione di contributi regionali per favorire l'installazione di sistemi di tutela in luoghi destinati al commercio, all'artigianato ed al turismo. pag. 104

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003 n. 4

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 aprile 1994 n. 17 (ordinamento della professione di maestro di sci).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 2)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 1994 n. 17 (ordinamento della professione di maestro di sci) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'albo si articola nelle sezioni corrispondenti alle discipline alpine, nordiche e dello snowboard."

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 3)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 17/1994 dopo le parole "di cui all'articolo 5" sono aggiunte le seguenti parole: ", comma 2".
2. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 17/1994 dopo le parole "di cui all'articolo 5" sono aggiunte le seguenti parole: "comma 2".
3. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 17/1994 è sostituito dal seguente:

"4. Sono esonerati dalla prova di cui al comma 3 gli atleti che abbiano fatto parte delle squadre nazionali nei cinque anni precedenti la data di indizione della stessa."

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 4)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 17/1994 è sostituito dal seguente:

"1. La prova d'esame comprende tre sezioni: tecnica, didattica e culturale. L'esame è superato se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni. È ammesso alla sezione culturale chi ha superato quella tecnica e didattica. Il mancato superamento della sezione culturale comporta per il candidato la sola ripetizione di essa da effettuarsi entro cinque anni dalla data in cui sono state superate la prova tecnica e quella didattica. Decorso tale termine il candidato è riammesso ai corsi e deve sostenere nuovamente tutti gli esami."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 17/1994 è aggiunto il seguente comma:

"3. I maestri di sci che intendono conseguire l'idoneità in discipline differenti rispetto a quelle per cui hanno ottenuto l'abilitazione e che abbiano superato le prove attitudinali pratiche per l'ammissione ai corsi sono esonerati dalla frequenza alle lezioni della sezione culturale e dal sostenere il relativo esame."

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 17/1994 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

(Commissioni d'esame)

1. Gli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci alpino, nordico e snowboard sono sostenuti avanti a tre commissioni tecnico-didattiche, distinte per ognuna delle diverse discipline, ed una commissione culturale, nominate dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente del Collegio regionale di cui all'articolo 8.
2. Le commissioni tecnico-didattiche di cui al comma 1 sono composte da:
 - a) un docente di Università o di Istituto superiore di educazione fisica competente in discipline sportive o di medicina dello sport con funzione di Presidente delle tre Commissioni tecnico didattiche;

- b) due maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e nella didattica dello sci, specializzati nelle discipline oggetto della prova;
 - c) tre istruttori nazionali di sci specializzati nelle discipline oggetto della prova, scelti in base ad un elenco di nominativi indicati dalla Federazione Italiana Sport Invernali comprendente tra gli altri tutti i nominativi di istruttori nazionali residenti in Liguria.
3. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un funzionario regionale dell'Ufficio competente in materia di Sport e Tempo Libero.
 4. La commissione culturale, unica per tutte le discipline, è presieduta dal docente universitario di cui al comma 2 ed è composta da quattro esperti nelle materie culturali previste dal programma dei corsi e degli esami, oltre che dal funzionario di cui al comma 3 che svolge anche funzione di segretario.
 5. Le commissioni sono rinnovate ogni biennio ed i loro componenti possono essere riconfermati.
 6. Ai componenti delle commissioni spettano i compensi previsti dalla legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 "Disciplina degli enti strumentali della Regione" e alla legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 "Norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico".

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 6)

1. L'articolo 6 della l.r. 17/1994 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

(Aggiornamento professionale)

1. I maestri di sci iscritti all'albo professionale

ligure sono tenuti a frequentare un corso di aggiornamento professionale ogni tre anni.

2. La Regione su proposta del Collegio regionale dei maestri di sci stabilisce le modalità per l'aggiornamento tecnico - didattico e culturale ed organizza i corsi ogni anno.
3. Nel caso di impossibilità a frequentare i corsi per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore il maestro di sci è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in tal caso la validità dell'iscrizione all'albo professionale è prorogata fino alla frequenza di tale corso, fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico-fisica del maestro.
4. È facoltà del Collegio dei maestri di sci richiedere alla Regione lo svolgimento di un corso di aggiornamento straordinario nel caso di particolari esigenze di aggiornamento professionale dovute a modifiche del testo tecnico didattico della Federazione Italiana sport invernali".

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 9)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 17/1994 è sostituito dal seguente:

"1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendano esercitare stabilmente la professione in Liguria devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale della Regione Liguria, salvo particolari accordi tra il Collegio regionale dei maestri di sci ed i Collegi di altre regioni, previa autorizzazione della Giunta Regionale."

2. Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 17/1994 è sostituito dal seguente:

"4. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendano esercitare la professione in Liguria, temporaneamente per periodi superiori ai trenta giorni o stagionalmente, devono richiederne nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci della Liguria indicando le località sciistiche e il periodo di attività. Il Colle-

gio regionale si esprime entro quindici giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende accolta.”.

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 12)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 17/1994 è sostituito dal seguente:

“1. Oltre alla sanzione penale prevista dall'articolo 18 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina) si applicano le seguenti sanzioni amministrative e pecuniarie:

- a) da Euro 300,00 ad Euro 1.000,00 per l'uso della denominazione “Scuola di Sci” da parte di organismi non riconosciuti e per la violazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 9;
- b) da tre a nove volte la tariffa praticata nel caso di applicazione di tariffe professionali superiori a quelle determinate ai sensi dell'articolo 11;
- c) da Euro 500,00 ad Euro 1500,00 a chiunque, pur in possesso di abilitazione di cui all'articolo 3, eserciti l'attività di maestro di sci, senza essere iscritto all'Albo di cui all'articolo 2.

La stessa sanzione si applica al titolare dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci che impartisca lezioni in discipline diverse rispetto a quelle per cui ha ottenuto l'abilitazione.”.

Articolo 8

(Norma transitoria)

1. I maestri di sci che abbiano conseguito la specializzazione nella disciplina dello snowboard, mediante la frequenza ad appositi corsi organizzati da altre Regioni o Province autonome o dalla Federazione Italiana Sport Invernali e che siano iscritti all'albo regionale dei maestri di sci della Regione Liguria al momento dell'entrata in vigore della presente legge, per acquisire il titolo di maestri di

snowboard, dovranno frequentare il primo corso di almeno dodici giorni, da organizzarsi con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1 della l.r. 17/1994, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.

Articolo 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 12 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2003 N. 4

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'Iter di formazione della legge

- a) *La Giunta regionale su proposta dell'Assessore Vincenzo Gianni Plinio, ha adottato il disegno di legge con deliberazione del 10 gennaio 2002 n. 95;*
- b) *Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 14 gennaio 2003 ove ha acquisito il numero d'ordine 298;*
- c) *è stato assegnato alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio regionale in data 14 gennaio 2003;*
- c) *la III Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza il 10 febbraio 2003;*

d) è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 5 marzo 2003 (relatori Consiglieri F. Amoretti e N. Alonzo);

e) la legge regionale entra in vigore il 20 marzo 2003.

2. Relazione al consiglio Regionale di Maggioranza (Consigliere F. Amoretti)

Signor Presidente, Signori Consiglieri, il disegno di legge oggi all'esame del Consiglio introduce alcune modifiche alla legge regionale che disciplina l'ordinamento della professione di maestro di sci.

In particolare il provvedimento in discussione, recependo le istanze pervenute dal Collegio nazionale e da quello regionale dei maestri di sci, riconosce e regola la disciplina dello "snow board", garantendo in tal modo, anche per queste nuove figure professionali una preparazione adeguata. Ulteriore modifica introdotta dal disegno di legge in esame riguarda la prova di esame per l'iscrizione all'Albo professionale. In particolare, recependo l'orientamento a livello nazionale, si prevede la contestualità delle prove tecnica e didattica e la possibilità, nell'arco dei cinque anni successivi, di ripetizione della sola prova culturale per il candidato che non abbia superato quest'ultima. Da ultimo con il provvedimento in esame, nel confermare l'obbligo di aggiornamento professionale triennale, si vuole ridurre il periodo di validità di iscrizione all'albo, già previsto dalla legge regionale in vigore, in caso di impedimento a frequentare i corsi di aggiornamento. Per i motivi sopra illustrati si auspica che il disegno di legge, approvato dalla III Commissione, venga approvato dal Consiglio regionale.

Relazione di minoranza (Consigliere N. Alonzo)

Il disegno di legge n. 298, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 aprile 1994 n. 17 "Ordinamento della professione di maestro di sci" che raccoglie proposte del Collegio dei Maestri di sci della Regione Liguria, ha incontrato sostanzialmente l'atteggiamento favorevole del Gruppo D.S. Il mio voto di astensione sul citato disegno di legge è rivolto ad ulteriori approfondimenti al fine di poter avanzare, se del caso, modifiche in sede di esame in Consiglio regionale.

3. Note agli articoli

Nota agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8

- La legge regionale 5 aprile 1994 n. 17 è stata pubblicata nel B.U. 20 aprile 1994 n. 10 P.I.

Nota all'articolo 4

- La legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 è stata pubblicata nel B.U. 19 maggio 1996 n. 13 P.I.

La legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 è stata pubblicata nel B.U. 13 luglio 1994 n. 15 P.I.

La legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 è stata pubblicata nel B.U. 19 aprile 1995 n. 8

Nota all'articolo 7

- La legge 8 marzo 1991 n. 81 è stata pubblicata nella G.U. 16 marzo 1991 n. 64

4. Struttura di riferimento

Ufficio Sport e tempo libero.

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003 n. 5

Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

INDIRIZZI REGIONALI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E L'AMMODERNAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA CARBURANTI

CAPO I

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 marzo 2001 n. 57 (disposizioni in

materia di apertura e regolazione dei mercati), in coerenza con il piano nazionale di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 2001 (approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti) e con le scelte effettuate dalla Regione in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente, con la presente legge detta gli indirizzi per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete degli impianti stradali di carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete, l'incremento dei servizi resi all'utenza, il contenimento dei prezzi e la garanzia del servizio pubblico.

CAPO II

OBIETTIVI E CONTENUTI

Articolo 2

(Rinvio ad atto amministrativo)

1. La Regione, sentite le rappresentanze degli enti locali, la Commissione consiliare competente e le organizzazioni regionali rappresentative dei consumatori, dei gestori e delle imprese del settore, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un proprio provvedimento amministrativo contenente:
 - a) l'individuazione dei bacini di utenza anche non contigui, a garanzia di una articolata presenza del servizio di distribuzione carburanti su scala regionale e per evitare fenomeni di squilibrio territoriale;
 - b) la definizione delle zone omogenee comunali e delle caratteristiche degli impianti esistenti o da installare nelle medesime, ai fini dell'attuazione degli interventi operativi sulla rete;
 - c) la determinazione delle superfici minime, delle distanze minime e degli indici di edificabilità degli impianti;
 - d) l'individuazione degli obiettivi di bacino ed i conseguenti strumenti per il raggiungimento degli stessi;
 - e) l'individuazione delle aree carenti di servizio, territorialmente svantaggiate ed even-

tuali altre aree in cui è possibile installare particolari tipologie di impianti;

- f) la definizione e regolamentazione dei criteri di incompatibilità di cui all'allegato del decreto ministeriale del 31 ottobre 2001;
- g) l'articolazione degli orari e delle fasce orarie flessibilizzate secondo le caratteristiche ed esigenze del territorio;
- h) l'individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività commerciali integrative, artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e di altre eventuali attività negli impianti;
- i) l'individuazione di eventuali altri criteri e parametri per le attività "oil" e "non oil".

Articolo 3

(Definizioni)

1. Si intende per rete l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine e miscele di olio lubrificante, gasolio, gas di petrolio liquefatto (GPL) e metano per autotrazione nonché tutti i carburanti per autotrazione in commercio, ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici.
2. Si intendono per carburanti per autotrazione i seguenti tipi di prodotti petroliferi:
 - benzine e miscele di olio lubrificante;
 - gasolio;
 - GPL;
 - metano;
 - ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (CUNA).
3. Si intende per impianto il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione e i relativi serbatoi nonché i servizi e le attività accessorie.

4. Gli impianti che costituiscono la rete si distinguono convenzionalmente in impianti generici, impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento ed impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento funzionanti senza limitazioni di orario, così come disciplinati dall'articolo 5.

5. Si intende per erogatore l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le quantità trasferite.

Esso è composto da:

- a) una pompa o un sistema di adduzione;
- b) un contatore o un misuratore;
- c) una pistola o una valvola di intercettazione;
- d) le tubazioni che lo connettono;
- e) i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente tra cui quelli di recupero dei vapori di benzina di cui alla legge 4 novembre 1997 n. 413 (misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene) e al successivo decreto ministeriale 20 gennaio 1999 n. 76 (regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori), limitatamente alla pompa di distribuzione delle benzine per autoveicoli.

6. Si intende per colonnina l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori.

7. Si intende per self-service pre-pagamento il complesso di apparecchiature - a moneta e/o lettura ottica - per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale.

8. Si intende per self-service post-pagamento il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento dopo che l'utente ha effettuato il rifornimento.

9. Per determinare l'erogato di vendita di cia-

scun impianto devono essere presi in considerazione i prodotti: benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione, sulla base dei dati risultanti dai registri di carico e scarico vidimati dal competente Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) o dei dati comunicati dagli interessati per quanto riguarda il metano.

CAPO III

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI STRADALI

Articolo 4

(Nuovi impianti)

1. I Comuni rilasciano le autorizzazioni per i nuovi impianti sulla base della normativa statale e nel rispetto delle norme e dei criteri emanati dalla Regione.

Articolo 5

(Tipologie nuovi impianti)

1. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzine e gasolio, nonché del servizio self-service pre-pagamento e devono rispettare le distanze, le superfici, gli indici di edificabilità e gli ulteriori criteri e parametri definiti dagli atti amministrativi di cui all'articolo 2.
2. I nuovi impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed inoltre essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'auto ed all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59). La titolarità delle licenze per le attività commerciali spetta al gestore dell'impianto. Il loro rilascio è subordinato al legame con l'impianto stesso e non possono essere trasferite in altra sede.

La Regione potrà stabilire, con successivi provvedimenti amministrativi, altri requisiti ed eventuali ulteriori attività integrative.

3. Gli impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento senza limitazioni di orario, sulla base di quanto stabilito dai provvedimenti amministrativi regionali, nelle aree dagli stessi individuate, possono derogare dal rispetto di alcuni requisiti di cui ai commi precedenti. Per il funzionamento di tale tipologia di impianto deve essere garantita adeguata sorveglianza.

Articolo 6

(Modifica degli impianti)

1. Costituisce modifica all'impianto:
 - a) aggiunta di carburanti non precedentemente erogati;
 - b) variazione del numero di colonnine;
 - c) sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
 - d) cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;
 - e) variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
 - f) installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
 - g) installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
 - h) detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
 - i) detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;
 - l) trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.
2. Le modifiche di cui al comma 1 devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali.
3. Le modifiche di cui alla lettera a) del comma

1 devono essere autorizzate e la corretta realizzazione delle medesime è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato. Le modifiche di cui alle lettere f), g), i), l) del comma 1 sono soggette a semplice comunicazione e la corretta realizzazione delle medesime è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato. Le modifiche di cui alle lettere b), c), d), e), h) del comma 1 sono soggette a semplice comunicazione.

4. Nel caso di modifica di cui alla lettera f) del comma 1 alla comunicazione deve essere allegata autocertificazione attestante i requisiti di cui all'articolo 5, comma 2.
5. Il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell'impianto non costituisce modifica e pertanto deve essere autorizzato.

CAPO IV

IMPIANTI DI GPL, METANO, AD USO PRIVATO, LACUALI E MARINI, CONTENITORI MOBILI

Articolo 7

(Rete degli impianti con gas di petrolio liquefatto e loro localizzazione)

1. Fermo restando il rispetto delle vigenti norme di sicurezza, al fine di evitare concentrazioni geografiche e di favorire una distribuzione omogenea sul territorio, gli impianti su cui si intende aggiungere GPL devono rispettare le distanze, le superfici, gli indici di edificabilità e gli ulteriori criteri e parametri definiti dal provvedimento amministrativo di cui all'articolo 2.

Articolo 8

(Rete degli impianti di metano e loro localizzazione)

1. Fermo restando il rispetto delle vigenti norme di sicurezza, al fine di evitare concentrazioni geografiche e di favorire una distribuzione omogenea sul territorio, e al fine di conseguire il risparmio energetico e la salvaguardia dell'ambiente, gli impianti su cui si intende aggiungere gas metano per autotrazione devono rispettare le distanze, le superfici, gli indici di edificabilità e gli ulteriori criteri e pa-

rametri definiti dal provvedimento amministrativo di cui all'articolo 2.

Articolo 9

(Impianti autostradali)

1. Le funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali sono di competenza della Regione. Pertanto le autorizzazioni saranno rilasciate direttamente dalla Regione nel quadro della programmazione territoriale regionale.

Articolo 10

(Impianto di distribuzione ad uso privato)

1. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intende un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse e/o mobili di qualsiasi capacità di erogazione di carburanti per uso di autotrazione collegate a serbatoi, utilizzato esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà di imprese produttive o di servizio con almeno 5 automezzi, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato, e ubicato all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili.
2. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburante alle imprese produttive o di servizio con almeno 5 automezzi è rilasciata alle stesse condizioni e nel rispetto della disciplina applicabile per gli impianti stradali di distribuzione carburanti.
3. Per gli impianti esistenti, sprovvisti della autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta l'autorizzazione comunale entro sessanta giorni, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 19.

Articolo 11

(Impianti lacuali e marini)

1. Gli impianti lacuali e marini sono autorizzati ai sensi delle vigenti normative ed anche in deroga ai criteri stabiliti dalla presente legge e devono essere adibiti all'esclusivo rifornimento dei natanti.

Articolo 12

(Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali)

1. Per il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali gli utenti interessati devono fornire, al Comune ove è localizzato l'impianto presso il quale intendono effettuare i rifornimenti, idonea autocertificazione attestante la proprietà di mezzi o impianti non rifornibili di carburante direttamente presso gli impianti stradali. Il Comune, sulla base di tale autocertificazione, rilascia l'attestazione contenente l'indicazione dell'impianto presso il quale devono essere effettuati i rifornimenti e le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.
2. Il Comune può accertare che gli utenti che hanno richiesto l'attestazione di cui al comma 1 siano in possesso di mezzi o impianti rifornibili solo sul posto di lavoro.
3. Le attestazioni rilasciate dal Comune hanno validità di un anno e possono essere rinnovate.

Articolo 13

(Sportello Unico)

1. Nei Comuni in cui è istituito ed operante lo Sportello Unico si ricorre allo stesso per la procedura di rilascio di tutte le autorizzazioni ed altri titoli necessari per l'esercizio dell'impianto.
2. Nei Comuni in cui non è operante lo Sportello Unico si ricorre alla procedura ordinaria.

CAPO V

COLLAUDO

Articolo 14

(Collaudo, perizie, autocertificazione)

1. Il collaudo periodico quindicennale è predisposto dal Comune competente mediante istituzione e convocazione di apposita Commissione composta almeno da un funzionario comunale, da un rappresentante del Comando Provinciale Vigili del Fuoco competente per

territorio e da un rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale.

2. I nuovi impianti e le parti modificate non necessitano del collaudo predisposto dal Comune.
3. I nuovi impianti e le parti modificate non possono essere posti in esercizio prima che il titolare dell'autorizzazione abbia fornito al Comune idonea autocertificazione attestante il rispetto del progetto approvato ovvero il rispetto delle norme vigenti nel caso di interventi non soggetti ad autorizzazione.
4. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che provvede al versamento delle somme, determinate dalla Amministrazione comunale predisponente, presso le competenti tesorerie comunali.
5. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.

CAPO VI

SISTEMA INFORMATIVO

Articolo 15

(Sistema informativo e Osservatorio)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 (razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997 n. 59), la Regione effettua un monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva e comunica annualmente al competente Ministero i risultati del monitoraggio.
2. A tal fine i Comuni, i titolari dell'autorizzazione e l'UTF trasmettono alla Regione ogni dato che la stessa ritiene utile acquisire.
3. La Regione inoltre promuove una attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del Settore Rete Carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante l'istituzione, presso la Struttura regionale competente in materia di carburanti, di un Osservatorio che, raccordandosi con

gli altri sistemi informativi regionali, concorra:

- a) alla programmazione regionale nel Settore;
 - b) a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del Settore;
 - c) alla diffusione delle informazioni presso le istituzioni e le categorie economiche.
4. A tal fine l'Osservatorio cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sulla rete distributiva carburanti, promuove indagini, studi e ricerche e realizza strumenti di informazione periodica destinati agli operatori nonché alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca ed alle istituzioni pubbliche.
 5. L'Osservatorio regionale si raccorda con l'Osservatorio interregionale che verrà costituito, in accordo con altre Regioni, quale organo comune per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

CAPO VII

INCENTIVI

Articolo 16

(Contributi per impianti in zone carenti di servizio e in altre aree territorialmente svantaggiate)

1. La Regione eroga contributi, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio e nei limiti del regime "de minimis" di cui al Regolamento CEE n.69/2001 della Commissione Europea pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 13 gennaio 2001, a soggetti pubblici o privati per le spese relative all'installazione, alla ristrutturazione, alla ri-localizzazione di impianti siti o da ubicare in aree carenti di servizio come definite nella programmazione regionale, nelle seguenti misure:
 - a) l'80 per cento delle spese necessarie per la fornitura e la posa in opera di attrezzature di erogazione e stoccaggio;

- b) il 50 per cento delle spese necessarie per la predisposizione dell'area.
2. A tal fine i soggetti interessati presentano alla Regione domanda di contributo corredata da:
- a) progetto esecutivo dei lavori;
- b) computo metrico estimativo con allegati preventivi di spesa riguardanti gli impianti;
- c) relazione tecnica;
- d) copia dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio dell'impianto ovvero da copia della domanda volta ad ottenerla.
3. La Regione concede i contributi nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, avuto riguardo alla data di presentazione delle istanze di contributo e subordinatamente all'avvenuto rilascio dell'autorizzazione necessaria per l'effettuazione dei lavori.
4. Le domande di contributo non finanziate per mancanza di fondi conservano la priorità temporale fino ai due anni successivi alla data della loro presentazione.
5. Le modalità, i termini di presentazione delle domande e i criteri per l'erogazione dei contributi vengono stabiliti con successivo provvedimento amministrativo.
6. I contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi anche per gli impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento senza la presenza del gestore senza limitazioni di orario nelle aree carenti di servizio e in quelle territorialmente svantaggiate.
7. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi previsti da normative statali e regionali concessi per le stesse finalità.

CAPO VIII

SOSPENSIONI, SANZIONI, DECADENZA

Articolo 17

(Sospensione dell'attività)

1. Per motivi di pubblico interesse o per urgenti

ragioni di sicurezza il Sindaco può disporre la sospensione dell'esercizio dell'impianto. In caso di inottemperanza il Sindaco può ordinare la revoca dell'autorizzazione dell'impianto.

Articolo 18

(Altre sospensioni)

1. L'esercizio di un impianto stradale di distribuzione carburanti può essere sospeso, previa comunicazione del titolare dell'autorizzazione al Comune, per un periodo non superiore a dodici mesi.
2. Nei casi di impianti stradali ubicati in località ad intenso movimento turistico stagionale, tenuto conto delle esigenze dell'utenza residente, il Comune può autorizzare la sospensione dell'attività per determinati periodi di tempo, in nessun caso superiori a sei mesi l'anno.

Articolo 19

(Sanzioni amministrative)

1. L'installazione o l'esercizio di un impianto stradale di carburante in assenza o in difformità dell'autorizzazione sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 8.000 e con la confisca delle attrezzature costituenti l'impianto nonché del prodotto giacente.
2. L'installazione o l'esercizio di un impianto ad uso privato in assenza o in difformità dell'autorizzazione sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 2.500 e con la confisca delle attrezzature costituenti l'impianto nonché del prodotto giacente.
3. Chiunque violi le disposizioni regionali e comunali in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di carburante è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000. In caso di recidiva, oltre la sanzione amministrativa, deve essere disposta la chiusura dell'impianto fino ad un massimo di quindici giorni.
4. L'applicazione delle sanzioni previste dai commi 1, 2 e 3 è di competenza del Comune ove è installato l'impianto.

5. Alle sanzioni previste dal presente articolo si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).

Articolo 20

(Decadenza dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione decade:
 - a) qualora l'impianto chiuda a seguito di verifica di incompatibilità non sanabile da parte del Comune, sulla base di quanto stabilito dagli atti amministrativi regionali;
 - b) per chiusura volontaria;
 - c) qualora il titolare non inizi l'attività, nel caso di nuova installazione, entro il termine fissato dal Comune, salvo proroga in caso di comprovati impedimenti all'attivazione dell'impianto;
 - d) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno.
2. Nelle procedure previste dal presente articolo il Comune si attiene alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di procedimento amministrativo.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

(Disposizione transitoria)

1. Le istanze complete presentate almeno sessanta giorni prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia intervenuto un provvedimento di diniego sono autorizzate sulla base della normativa precedente.

Articolo 22

(Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 30 gennaio 1995 n. 8 (subdelega ai Comuni delle funzioni amministrative delegate in materia di distribuzione di

carburanti per autotrazione e loro disciplina) è abrogata.

Articolo 23

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:
 - a) utilizzo ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria) di quota pari a euro 50.000,00 in termini di competenza dalla UPB 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002;
 - b) iscrizione di euro 50.000,00 in termini di competenza all'UPB 15.202 "Interventi per lo sviluppo del commercio" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003;
 - c) utilizzo dello stanziamento iscritto all'UPB 15.102 "Interventi per lo sviluppo del commercio".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 24

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 12 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

*NOTE INFORMATIVE
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
12 MARZO 2003 N. 5*

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'Iter di formazione della legge

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giacomo Gatti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 74 del 1 luglio 2002;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 3 luglio 2002 ove ha acquisito il numero d'ordine 251;*
- c) *è stato assegnato alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio regionale e alla I Commissione per il parere di cui all'articolo 25, primo comma del Regolamento stesso in data 3 luglio 2002;*
- d) *la III Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza in data 3 dicembre 2002;*
- f) *la I Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza in data 11 dicembre 2002;*
- g) *è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 5 marzo 2003 (relatori Consiglieri: F. Amoretti e U. Benvenuti);*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 20 marzo 2003.*

2. Relazioni al Consiglio Regionale

Relazione di maggioranza (Consigliere F. Amoretti)

Signor Presidente, Signori Consiglieri, il disegno di legge all'esame del Consiglio detta, in attuazione della normativa nazionale, gli indirizzi per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete degli impianti stradali di carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete, l'incremento dei servizi resi all'utenza, il contenimento dei prezzi e la garanzia del servizio pubblico. In particolare il disegno di legge definisce la tipologia "minima" dei nuovi impianti, disciplina gli interventi costituenti modifiche degli impianti esistenti prevedendo, a seconda dei casi, la neces-

sità di autorizzazione o semplice comunicazione e determina i parametri di individuazione degli impianti di distribuzione ad uso privato. Il disegno di legge, al fine di garantire maggiore celerità e snellezza di intervento rinvia, per la disciplina di dettaglio, ad un emanando provvedimento amministrativo. E' previsto che la Regione adotti il suddetto provvedimento dopo aver sentito la Commissione consiliare competente, oltre che le rappresentanze degli enti locali e le organizzazioni regionali rappresentative dei consumatori, dei gestori e delle imprese del settore. Per i motivi sopra illustrati si auspica che il disegno di legge, approvato dalla III Commissione, venga approvato dal Consiglio regionale.

Relazione di minoranza (Consigliere U. Benvenuti)

Il provvedimento sottoposto all'attenzione del Consiglio non ha avuto il consenso del Gruppo DS in commissione. Su numerose questioni che il provvedimento affronta, si propongono soluzioni che riteniamo inadeguate.

Dalla definizione del servizio pubblico, alla questione degli impianti privati, alla scelta di non procedere con un "piano" così come previsto dalla legge.

Il DDL 251, di fatto, non dà un effettivo quadro di riferimento programmatico e vuole, invece, dare mandato alla Giunta Regionale sulle scelte concrete più importanti.

In Consiglio Regionale ripresenteremo gli emendamenti presentati in commissione e bocciati dalla maggioranza di centrodestra.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- *La legge 5 marzo 2001 n. 57 è stata pubblicata nella G.U. 20 marzo 2001 n. 66*
- *Il Decreto Ministeriale 31 ottobre 2001 è stato pubblicato nella G.U. 30 novembre 2001 n. 279*

Nota all'articolo 2

- *Il Decreto Ministeriale 31 ottobre 2001 è stato pubblicato nella G.U. 30 novembre 2001 n. 279*

Nota all'articolo 5

- *Il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 è stato pubblicato nella G.U. 24 aprile 1998 n. 95 S.O.*
- *La legge 15 marzo 1997 n. 59 è stata pubblicata nella G.U. 17 marzo 1997 n. 63 S.O.*

Nota all'articolo 14

- *Il Decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 è stato pubblicato nella G.U. 5 marzo 1998 n. 53*
- *La legge 8 marzo 1991 n. 81 è stata pubblicata nella G.U. 16 marzo 1991 n. 64*
- *La legge 15 marzo 1997 n. 59 è stata pubblicata nella G.U. 17 marzo 1997 n. 63 S.O.*

Nota all'articolo 18

- *La Legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 è stata pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982 n. 50*

Nota all'articolo 21

- *La Legge regionale 30 gennaio 1995 n. 8 è stata pubblicata nel B.U. 8 febbraio 1985 n. 3 P.I.*

Nota all'articolo 22

- *La Legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 è stata pubblicata nel B.U. 2 maggio 2002 n. 6 P.I.*

4. Struttura di riferimento

Settore Politiche di Sviluppo del Commercio Fiere e Mercati

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003 n. 6

Disposizioni urgenti in campo ambientale.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Disciplina transitoria per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso potabile)

1. Le grandi derivazioni d'acqua, la cui concessione sia scaduta per effetto del combinato disposto dei commi 7 e 8 dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 (disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/776/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), possono continuare ad essere esercitate sino alla data di scadenza originaria a condizione che venga presentata alla Regione domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Con il provvedimento regionale sulla domanda di cui al comma 1 sono introdotte alla concessione le eventuali modifiche atte a consentire la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Regione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
3. Nelle more del rilascio del provvedimento regionale il concessionario continua ad utilizzare la derivazione sulla base delle prescrizioni della concessione originaria.
4. La Regione, a seguito di presentazione delle domande di cui al comma 1, definisce l'ammontare della sanzione applicabile ai sensi del comma 4 dell'articolo 23 del d.lgs. 152/1999, al cui versamento è condizionato il proseguimento dell'esercizio della concessione. I Comuni sono esentati dal pagamento della sanzione.

Articolo 2

(Utilizzo di acque per lo spegnimento di incendi)

1. In attesa di una revisione organica della materia, l'utilizzo di acqua effettuato dall'Autorità competente allo scopo di estinguere un incendio è gratuito.

2. Il funzionario che dirige l'opera di spegnimento rilascia al titolare della concessione di derivazione ed all'eventuale subconcessionario apposita certificazione attestante la quantità di acqua prelevata ed il periodo di utilizzo. La quantità di acqua risultante dalla certificazione non è conteggiata ai fini della determinazione dei canoni di concessione o di subconcessione.

Articolo 3

(Proroga dei termini per la verifica della rispondenza delle sorgenti sonore e dei termini per la presentazione dei piani di risanamento delle imprese)

1. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11 della legge regionale 20 marzo 1998 n. 12 (disposizioni in materia di inquinamento acustico) possono essere prorogati dai Comuni, con motivato provvedimento, per un periodo non superiore a sei mesi.

Articolo 4

(Proroga dei termini per la presentazione dei piani di risanamento comunali)

1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 12/1998 è portato a mesi diciotto dall'approvazione da parte della Provincia della classificazione acustica di cui all'articolo 7 della medesima legge regionale.

Articolo 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 12 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2003 N. 6

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'Iter dinformazione della legge

- a) *La Giunta regionale su proposta dell'Assessore Franco Orsi ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 84 del 29 novembre 2002;*
- b) *Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 4 dicembre 2002 ove ha acquisito il numero d'ordine 282;*
- c) *è stato assegnato alla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio;*
- d) *la IV Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità in data 18 dicembre 2002;*
- e) *è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 6 marzo 2003;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 20 marzo 2003.*

2. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- *Il Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 è stato pubblicato nella G.U. 29 maggio 1999 n. 24 S.O.*

Nota agli articoli 3 e 4

- *La legge regionale 20 marzo 1998 n. 12 è stata pubblicata nel B.U. 15 aprile 1998 n. 6 P.I.*

3. Struttura di riferimento

Dipartimento Tutela dell'Ambiente ed Edilizia - Struttura Risorse Idriche e Politiche e Programmi ambientali.

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003 n. 7

Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2002 n. 29 (misure di sostegno per gli interventi di recupero e riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Suppressione del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 10 luglio 2002 n. 29)

1. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 10 luglio 2002 n. 29 (misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi) è soppresso.

Articolo 2

(Interpretazione autentica)

1. Per "normativa vigente" di cui all'articolo 8 comma 1 della l.r. 29/2002 devono intendersi i regolamenti edilizi vigenti e gli strumenti urbanistici approvati o adottati.

Articolo 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 12 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

NOTE INFORMATIVE ALLA LEGGE 12 MARZO 2003 N. 7

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'Iter di formazione della legge

- a) La Giunta regionale su proposta dell'Assessore Vincenzo Gianni Plinio ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 90 del 20 dicembre 2002;
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 24 dicembre 2002 ove ha acquisito il numero d'ordine 293;*
- c) *è stato assegnato alle Commissioni consiliari III e IV ai sensi dell'articolo 23, secondo comma del Regolamento interno del Consiglio regionale;*
- d) *le Commissioni III e IV hanno espresso parere favorevole a maggioranza in data 10 febbraio 2003;*
- e) *è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 5 marzo 2003 (relatori Consiglieri: G. Macchiavello e A. Fortunati);*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 20 marzo 2003.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE

Relazione di maggioranza (Consigliere G. Macchiavello)

Signor Presidente, Signori Consiglieri, con il disegno di legge all'esame del Consiglio si intende rimuovere una situazione di incertezza che si è creata a seguito del ricorso da parte del Governo avverso alcune disposizioni della legge regionale 10 luglio 2002 n. 29 (misure a sostegno per gli inter-

venti di recupero e riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi).

In particolare il provvedimento in esame abroga la norma della suddetta legge che attribuisce al Difensore civico poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni per omissioni e ritardo di atti obbligatori (articolo 22, comma due).

Attraverso una disposizione di interpretazione autentica, viene inoltre chiarito che le deroghe alla "normativa vigente" che i Comuni possono porre in essere negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente negli ambiti di degrado dei centri storici di cui all'articolo 8, comma 1, si riferiscono esclusivamente ai regolamenti edilizi vigenti ed agli strumenti urbanistici approvati o adottati.

Per i motivi sopra illustrati si auspica che il disegno di legge, approvato dalle Commissioni IV e III, venga approvato dal Consiglio regionale.

Relazione di Minotanza (Consigliere A. Fortunati)

In occasione della discussione in aula della legge, di cui oggi stiamo esaminando alcune modifiche, ebbi modo di sottolineare che la previsione di portare dal 75% al 51% della proprietà la possibilità di presentare un progetto, con l'esproprio per tutti gli altri, era una cosa scandalosa. Si sono volute migliorare le condizioni per pochi e mettere i più deboli in condizione di essere espropriati e di dover lasciare le loro case in cui, magari, hanno vissuto per generazioni.

La maggioranza del Consiglio regionale aveva già dato prova della sua grande abilità di "pasticceria urbanistica" con la modifica della legge urbanistica regionale 36/1997, con il dichiarato l'obiettivo di "sburocraziarla". Un ulteriore colpo alla democrazia ed al ruolo delle assemblee elettive (evviva la saga delle Conferenze dei Servizi!).

Voglio ricordare anche un'altra perla della maggioranza di questo Consiglio: la legge di recupero per fini abitativi dei sottotetti. Una grande sanatoria per i soliti furbi. Un'altra cambiale elettorale onorata da questa maggioranza che da del tu ai potenti del mattone e mette fuori dalla porta i poveretti.

Il DDL in discussione oggi nasce dall'impugnativa del Governo di alcune parti della legge regionale 29/2002.

Nel testo esaminato ed approvato dalle Commissioni III e IV, da un lato si abroga la disposizione censurata dal governo (comma 2 art. 22) e dall'altro (già che ci si è perché non approfittare?) si inserisce una interpretazione autentica dell'articolo

8 comma 1 al fine di chiarirne la portata. E la portata è che per normativa vigente devono intendersi i regolamenti edilizi vigenti e gli strumenti urbanistici approvati o adottati. Sottolineo adottati, evidentemente nell'urbanistica "pasticciera" della maggioranza l'approvazione di uno strumento urbanistico è un di più. E' per queste ragioni che voteremo contro questo DDL come abbiamo già votato contro l'approvazione della legge 29/2002.

3. Note agli articoli

Nota agli articoli 1e 2

- La legge regionale 10 luglio 2002 n. 29 è stata pubblicata nel B.U. 24 luglio 2002, n. 11 P.I.

4. Struttura di riferimento

Dipartimento pianificazione territoriale paesistica e ambientale - Dipartimento tutela dell'ambiente ed edilizia - Servizio edilizia abitativa e scolastica.

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003 n. 8

Termini per la presentazione delle denunce dei prezzi per gli stabilimenti balneari e proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE DEI PREZZI PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

Articolo 1

(Procedure)

1. I gestori degli stabilimenti balneari comunicano entro il 10 marzo di ogni anno i prezzi da applicarsi fino al mese di febbraio dell'anno successivo.
2. I modelli di denuncia prezzi di cui alla legge 25 agosto 1991 n. 284 (liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche) e al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo del 16 ottobre 1991 (determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione) devono essere inviati alla Regione.
3. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta l'implicita conferma della precedente comunicazione.

Articolo 2

(Norma transitoria)

1. Per l'anno 2003 i gestori degli stabilimenti balneari sono tenuti a ripresentare entro il 30 aprile i modelli di cui all'articolo 1, comma 2, solo nel caso di variazione dei prezzi presentati entro il 10 ottobre 2002.
2. In caso di mancata ripresentazione dei modelli, i prezzi denunciati sono applicati fino al mese di febbraio 2004.

TITOLO II

PROROGA DEL PERIODO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1982 N. 11 (NORME PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE RICETTIVE)

Articolo 3

(Proroga dei termini)

1. Il periodo quinquennale 1995-1999 di validità della classificazione degli esercizi ricettivi, di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni, scadente il 31 dicembre 2002, è prorogato al 31 dicembre 2003.

2. Durante il periodo di cui al comma 1, possono essere comunque classificate tutte le strutture, a semplice richiesta del titolare dell'esercizio, secondo i criteri fissati dalla legislazione vigente.

Articolo 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 12 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2003 N. 8

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'Iter di formazione della legge

- a) *La Giunta regionale su proposta dell'Assessore Vincenzo Gianni Plinio ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 92 del 27 dicembre 2002;*
- b) *Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 3 dicembre 2002 ove ha acquisito il numero d'ordine 297;*
- c) *è stato assegnato alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio;*
- d) *la III Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza in data 3 febbraio 2003;*

e) è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 6 marzo 2003 (Relatori Consiglieri: F. Amoretti, N. Alonzo;

f) la legge regionale entra in vigore il 20 marzo 2003.

2. Relazioni al consiglio

Relazione di maggioranza (Consigliere F. Amoretti)

Signor Presidente, Signori Consiglieri, il disegno di legge oggi all'esame del Consiglio disciplina, in attesa di una riforma complessiva della materia riguardante le strutture turistico-ricettive, alcuni aspetti del settore.

In particolare il provvedimento in discussione, accogliendo una precisa richiesta degli operatori, prevede lo spostamento del termine di denuncia dei prezzi degli stabilimenti balneari dal 31 ottobre al 1 marzo dell'anno di riferimento.

È infatti innegabile che bloccare il suddetto termine al 31 ottobre precedente alla stagione cui i prezzi si riferiscono, non consente agli operatori di programmare la successiva stagione estiva sulla base di dati che tengano conto dell'andamento del mercato oltre che di eventi straordinari che dovessero verificarsi nel periodo invernale.

Il provvedimento in discussione sancisce, inoltre, la proroga al 31 dicembre 2003 del termine di validità della classificazione delle strutture ricettive di cui alla legge regionale n. 11 del 1982 e successive modificazioni.

Ciò al fine di evitare, in prossimità della adozione di una riforma generale del settore, l'avvio da parte delle Province e degli operatori, delle necessarie procedure di riclassificazione.

Per i motivi sopra illustrati si auspica che il disegno di legge, approvato dalla III Commissione, venga approvato dal Consiglio regionale.

Relazione di Minoranza (Consigliere N. Alonzo)

Il DDL 297 del 31.12.2002 interviene sulla Legge Regionale 11/82 e sulla Legge Regionale 284/91 introducendo modifiche che appaiono anche opportune a seguito dell'esigenza di dare uniformità ad alcune procedure quale quelle relativa ai termini per la denuncia dei prezzi per gli stabilimenti balneari, equiparati ad ogni effetto ad impresa turistica.

Infatti, la nuova normativa facilita i gestori degli stabilimenti balneari con la presentazione della denuncia dei prezzi entro il 10 marzo d'ogni anno anziché del 10 ottobre, rendendo in tal modo più

credibile e corrispondenti i prezzi rispetto alla stagione in divenire.

L'art. 3 affronta viceversa, con la modifica alla Legge Regionale 11/82, un tema più delicato che attiene la classificazione degli esercizi ricettivi attraverso una ulteriore proroga al 31 dicembre 2003.

Considerato che la precedente classificazione generale, competenza che spetta alle Province, è stata attuata entro il dicembre 1999 e che da quella data in poi in Liguria non c'è più stata revisione generale ma singole classificazioni a richiesta e per indagini, ciò che risulta è che solo nel 2004 sarà possibile riprendere tale la nuova classificazione delle strutture ricettive.

I ritardi della Giunta sono evidenti considerato che da alcuni anni non vengono affrontate le problematiche del turismo, pur a fronte di una Legge Quadro approvata dal Parlamento nei primi mesi del 2001 - Legge 135/2001 ed essendo il turismo esclusiva competenza regionale.

È questo giudizio negativo sull'operato della Giunta regionale di centro destra che ci ha portato ad esprimere in sede di Commissione consiliare un voto di astensione sull'art. 3 pur dovendo prendere atto che l'inefficienza ha delle conseguenze alle quali occorre riparare.

Siamo pertanto di fronte ad un provvedimento in qualche modo obbligato per non far ricadere responsabilità su Province e operatori turistici, ma il giudizio politico espresso sulle inefficienze e responsabilità della Giunta regionale non può che essere ribadito con forza.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- La legge 25 agosto 1991 n. 284 è stata pubblicata nella G.U. 2 settembre 1991 n. 205
- Il Decreto Ministro del Turismo e dello Spettacolo 16 ottobre 1991 è stato pubblicato nella G.U. 28 ottobre 1991 n. 253.

Nota all'articolo 3

- La legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 è stata pubblicata nel B.U. 17 marzo 1982 n. 11 S.

4. Struttura di riferimento

Settore Turismo

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003 n. 9**Procedure per l'approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi negli ambiti portuali.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I**PROCEDURA REGIONALE DI APPROVAZIONE DEI PIANI REGOLATORI PORTUALI****Articolo 1**

(Procedura di approvazione del Piano regolatore portuale)

1. A seguito della comunicazione da parte dell'Autorità Portuale o dell'Autorità Marittima della pronuncia favorevole di valutazione di impatto ambientale sul progetto di Piano regolatore portuale adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994 n. 84 (riordino della legislazione in materia portuale), la Giunta regionale, nei successivi novanta giorni, presenta al Consiglio la proposta di approvazione del piano.
2. In sede di approvazione del Piano regolatore portuale la Regione apporta modifiche in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione o di programmazione vigenti od adottati, nonché in relazione alle competenze di tutela del paesaggio e dell'ambiente, con particolare riferimento alla sostenibilità e al bilancio ambientale delle relative scelte.
3. La deliberazione di approvazione del Piano è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (B.U.R.L.). Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione regionale; detto avviso contiene anche l'indicazione delle sedi nelle quali chiunque può prendere visio-

ne del Piano, depositato a cura dell'Autorità Portuale o Marittima.

4. Il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel B.U.R.L. della relativa deliberazione di approvazione.

Articolo 2

(Procedura di approvazione del Piano regolatore portuale in variante ai piani urbanistici di livello comunale ed ai piani territoriali di livello regionale)

1. Qualora il progetto di Piano regolatore portuale si ponga in variante alle previsioni dei piani urbanistici di livello comunale vigenti o adottati, l'intesa di cui all'articolo 5, comma 3, della l. 84/1994 è comprensiva dell'assenso preliminare al riguardo.
2. Ove il progetto di Piano regolatore portuale si ponga in variante alle previsioni dei piani territoriali di livello regionale, la sua adozione è preceduta da apposita intesa con l'Amministrazione regionale.
3. A seguito della pronuncia favorevole di VIA sul progetto di Piano regolatore portuale adottato, la relativa deliberazione di adozione, corredata dei rispettivi atti ad essa allegati, è depositata a libera visione del pubblico presso l'Autorità Portuale nonché presso la segreteria del Comune interessato per un periodo di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del relativo avviso nel B.U.R.L. e su almeno un quotidiano a diffusione regionale.
4. Durante il periodo di deposito chiunque può prendere visione del progetto e presentare osservazioni da indirizzare all'Autorità Portuale ed al Comune interessato il quale successivamente le istruisce, per quanto di competenza, e le rimette alla Regione per la loro decisione a norma del comma 5.
5. Il Piano regolatore portuale e le varianti di cui al comma 1 sono approvati dalla Regione, secondo le modalità procedurali stabilite dall'articolo 1 integrate peraltro, qualora si tratti di approvare varianti ai piani urbanistici di livello comunale, dall'acquisizione dell'assenso del Consiglio comunale.

Articolo 3

(Misure di salvaguardia del Piano regolatore portuale adottato)

1. A salvaguardia delle indicazioni contenute nel Piano regolatore portuale, dalla data di adozione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della l. 84/1994 è fatto obbligo di applicare le ordinarie misure previste dall'articolo unico, comma 1 della legge 3 novembre 1952 n. 1902 (misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione di Piani regolatori) e successive modificazioni fino all'entrata in vigore del Piano stesso e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

Articolo 4

(Varianti al Piano regolatore portuale ed adeguamenti tecnico- funzionali)

1. Le varianti al Piano regolatore portuale sono approvate con la procedura prevista agli articoli 1 e 2.
2. Costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del Piano le modifiche contenute in progetti di interventi che:
 - a) siano coerenti con gli obiettivi e le scelte di programmazione del Piano;
 - b) non modifichino in modo sostanziale la conformazione ed il dimensionamento complessivo dell'impianto portuale.

Tali adeguamenti sono approvati nel contesto del procedimento approvativo del relativo progetto di intervento a norma dell'articolo 5.

TITOLO II**PROCEDURE DI APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI NEGLI AMBITI PORTUALI****Articolo 5**

(Procedure approvative degli interventi negli ambiti portuali)

1. Gli interventi negli ambiti portuali da realizzarsi a cura di Amministrazioni pubbliche sono approvati, sotto il profilo urbanistico-territoriale, paesistico-ambientale, edilizio e

dell'impatto ambientale, mediante ricorso alla procedura di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382) e successive modificazioni e integrazioni, comprensiva anche dell'approvazione di cui all'articolo 5, comma 9 della l. 84/1994.

2. Ferma restando la facoltà di ricorso alle procedure semplificate della dichiarazione di inizio attività di cui alla legge regionale 10 luglio 2002 n. 29 (misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi) e della autocertificazione e silenzio assenso per le attività produttive di cui all'articolo 17 della legge regionale 24 marzo 1999 n. 9 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale") e seguenti modificazioni, gli interventi negli ambiti portuali da realizzarsi da parte di soggetti privati, sono assentiti sotto il profilo urbanistico-territoriale, paesistico- ambientale, dell'impatto ambientale, edilizio e demaniale mediante conferenza di servizi, indetta dall'Autorità Portuale o dal Comune nei Porti in cui non è istituita l'Autorità Portuale e regolata dalle disposizioni di cui agli articoli 59, 60 e 84, comma 2, della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni. A tale conferenza sono chiamate a partecipare tutte le Amministrazioni competenti a pronunciarsi a vario titolo sui relativi progetti mediante l'espressione di pareri, nulla osta, concessioni od assensi comunque denominati ed è richiesto il consenso unanime di tutti gli Enti territoriali partecipanti.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono assoggettati al versamento, da parte del concessionario del bene demaniale, della quota di contributo concessorio relativa alle opere di urbanizzazione di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli), previa determinazione da parte del Comune di appositi valori ai sensi della legge regionale 7 aprile 1995 n. 25 (disposizioni in materia di determinazione del

contributo di concessione edilizia) che tengano conto dell'attuale e specifico stato dell'urbanizzazione presente nell'ambito portuale nonché nelle zone retrostanti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 12 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

**NOTE INFORMATIVE
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
12 MARZO 2003 N. 9**

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28.12.1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'Iter di formazione della legge

- a) la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Franco Orsi, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 27 del 23 febbraio 2001;*
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 1 marzo 2001, dove ha acquisito il numero d'ordine 110;*
- c) è stato assegnato alla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale il 2 marzo 2001;*
- d) la IV Commissione consiliare ha espresso parere favorevole a maggioranza in data 15 gennaio 2003;*
- e) è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 6 marzo 2003 (Relatori Consiglieri: G. Macchiavello, U. Benvenuti E F. Morchio);*
- f) la legge regionale entra in vigore il 3 aprile 2003.*

2. Relazioni al Consiglio Regionale

Relazione di maggioranza (Consigliere G. Macchiavello)

Il disegno di legge all'esame del Consiglio disciplina la fase conclusiva della procedura di adozione dei Piani regolatori Portuali rappresentata dalla "approvazione" da parte della regione dei piani stessi. La normativa nazionale si limita a prevedere che il Piano regolatore Portuale, adottato dal Comitato portuale previa intesa con i comuni interessati, dopo aver ottenuto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed essere sottoposto alla procedura per la valutazione dell'impatto ambientale, venga "approvato" dalla regione (articolo 5, comma 4 della l. 84/1994). Da qui la necessità di introdurre una disciplina del procedimento di approvazione con la quale, anche a seguito di ampio dibattito in Commissione, si è voluto sottolineare il ruolo di "coordinamento" della Regione, non solo sotto il profilo urbanistico ma anche in relazione alle competenze di tutela del paesaggio e dell'ambiente. Il provvedimento in discussione prevede altresì una apposita procedura per l'approvazione dei Piani regolatori portuali che si pongano in variante alle previsioni dei piani territoriali di livello regionale e/o ai piani urbanistici di livello comunale. Da ultimo viene introdotta, al fine di assicurare al Piano regolatore portuale margini di flessibilità nell'attuazione delle relative previsioni, la categoria degli "adeguamenti tecnico-funzionali del Piano", costituenti modifiche contenute in progetti di interventi che siano coerenti con gli obiettivi e le scelte di programmazione del Piano e non modificchino in modo sostanziale la conformazione ed il dimensionamento complessivo dell'impianto portuale.

Per i motivi sopra illustrati si auspica che il disegno di legge, approvato dalla IV Commissione, venga approvato dal Consiglio regionale.

Relazione di minoranza (Consigliere U. Benvenuti)

Il testo licenziato dalla Commissione risulta, soprattutto all'art. 1, comma 2, significativamente mutato rispetto al testo iniziale. Infatti, la proposta originale della Giunta apriva pericolosamente a possibilità di intervento della Regione non corrispondenti a strumenti di programmazione e pianificazione, ma a competenze genericamente definite di programmazione anche se non corrispondenti a precisi strumenti già in vigore.

Si introduceva, quindi, una possibilità di modifica da parte della Regione legata a motivi "politici" e quindi invasivi dei compiti e funzioni di Autorità Portuali e Comuni.

Va ricordato che proprio l'intesa tra Autorità Portuale e Comuni è il vero tratto nuovo della Legge 84/94.

Su questo punto il dibattito, talvolta aspro in Commissione, si è poi concluso con una soluzione che definisce più correttamente l'intervento della Regione.

È importante anche aver introdotto all'art. 5 la questione del giudizio unanime degli Enti territoriali in Conferenza dei Servizi.

Rimangono alcuni elementi da approfondire e migliorare per cui, al momento, il voto non è positivo.

Relazione di minoranza (Consigliere F. Morchio)

Il ddl affronta il problema di regolamentare le procedure di approvazione dei piani regolatori portuali di cui alla legge 84.

Francamente ci si deve preliminarmente domandare se detta regolamentazione sia indispensabile o se, come del resto è avvenuto col piano regolatore portuale di Genova, non si potesse provvedere alla luce della normativa già esistente e quindi il ddl che stiamo affrontando non risponda piuttosto ad una sorta di "horror vacui" psicologico che troppo spesso colpisce le amministrazioni regionali. Risolta, si fa per dire, la perplessità iniziale, occorre riconoscere che il dibattito in commissione ha perlomeno eliminato gli aspetti negativi della proposta della giunta, laddove questa prevedeva una possibilità di intervento della Regione intesa come "arbitrium principis", del tutto scollegata da provvedimenti di programmazione e pianificazione e, quindi, francamente inaccettabile e incoerente con lo spirito dei tempi, per non dire del tutto incompatibile con la vigente legge di riforma urbanistica. Le modifiche introdotte dal dibattito in commissione, pur lasciando in alcuni casi una discrezionalità eccessiva all'amministrazione regionale - di cui non c'è da dubitare sarà fatto un cattivo uso - fanno pensare che in ogni caso saranno limitati i possibili danni, per cui si raccomanda al Consiglio un voto di astensione.

3. Note agli articoli

Nota agli articoli 1, 2, 3 e 5:

- *La legge 28 gennaio 1994 n. 84 è stata pubblicata nella G.U. 4 febbraio 1994 n. 28 S.O.;*

Nota all'articolo 3:

- *La legge 3 novembre 1952 n. 1902 è stata pubblicata nella G.U. 10 dicembre 1952 n. 286;*

Nota all'articolo 5:

- *Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 è stato pubblicato nella G.U. 29 agosto 1977 n. 234 S.O.;*
- *La legge 22 luglio 1975 n. 382 è stata pubblicata nella G.U. 20 agosto 1975 n. 220;*
- *La legge 28 gennaio 1977 n. 10 è stata pubblicata nella G.U. 29 gennaio 1977 n. 27;*
- *La legge regionale 7 aprile 1995 n. 25 è stata pubblicata nel B.U. 26 aprile 1995 n. 9 P.I.*

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003 n. 10

Concessione di contributi regionali per favorire l'installazione di sistemi di tutela in luoghi destinati al commercio, all'artigianato ed al turismo.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

1. Con la presente legge si intende promuovere ed incentivare misure concrete per garantire una maggior sicurezza alle imprese commerciali ed artigiane aperte al pubblico che all'interno dei loro luoghi di lavoro svolgono attività sottoposte al rischio criminalità, nonché alle imprese operanti nel settore turistico ed ai pubblici esercizi attraverso la concessione di contributi a fondo perduto nell'ambito della assistenza tecnica e riorganizzazione aziendale alle piccole e medie imprese del settore, prevista dall'articolo 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616.

2. Sono ammissibili al contributo regionale progetti relativi all'acquisto ed alla installazione di sistemi di sicurezza attivi e passivi interni alle imprese commerciali ed artigiane aperte al pubblico situate nel territorio della Regione Liguria.

3. La Regione concede contributi in conto capitale per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, realizzati direttamente da commercianti, esercenti o artigiani, singoli o attraverso forme associate di piccoli o medi operatori anche promossi dalle organizzazioni di categoria.

La superficie di vendita delle imprese non deve superare quella stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114.

4. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi, a titolo della regola comunitaria "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, nella misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili.

5. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione i criteri, le modalità ed i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 deve stabilire, tra l'altro:

a) le zone del territorio regionale ove possono essere ammessi a contributo gli interventi di cui al comma 2, con particolare riferimento alle informazioni, fornite dalle locali forze dell'ordine, relativamente all'incidenza del tasso di criminalità;

b) i requisiti di ammissibilità formale, le procedure, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di contributo e della relativa documentazione;

c) le tipologie di spesa ammissibili e l'entità massima del contributo concedibile;

d) i criteri di valutazione tecnico-economica degli interventi;

e) il periodo massimo di esecuzione degli interventi;

f) i criteri per la formazione della graduatoria regionale;

g) le modalità dei controlli nonché della valutazione dei risultati;

h) gli obblighi delle imprese beneficiarie nonché i casi di revoca dei contributi concessi.

6. L'istruttoria formale e tecnico - economica delle domande di contributo è affidata alla Camera di Commercio della Provincia in cui viene realizzato l'intervento.

7. Sulla base dei punteggi attribuiti dalle Camere di Commercio ai singoli interventi la Giunta regionale approva la graduatoria unica in ordine decrescente di punteggio e la contestuale concessione di contributo alle singole imprese, nel limite degli stanziamenti di bilancio.

8. I relativi fondi saranno trasferiti alle Camere di Commercio affinché provvedano alla liquidazione ai beneficiari ed ad effettuare adeguati controlli in ordine all'effettiva realizzazione degli interventi ammessi a contributo.

9. Le disponibilità finanziarie potranno essere integrate mediante l'apporto di risorse proprie da parte delle Camere di Commercio e/o di altri Enti o organismi pubblici o privati.

10. Su segnalazione della Camera di Commercio, la Giunta regionale potrà deliberare la revoca dei contributi concessi ed il recupero delle somme già erogate aumentate degli interessi legali dal momento dell'erogazione a quello della restituzione.

11. I rapporti tra la Regione e le Camere di Commercio sono disciplinati da apposite convenzioni.

12. L'attività delle Camere di Commercio dovrà svolgersi nel rispetto della presente legge, della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5 e delle convenzioni di cui al comma 11.

13. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 6 le Camere di Commercio si avvalgono di un Comitato Tecnico composto da nove membri di cui cinque designati dalla Regione e uno da ciascuna Camera di Commercio delle Province liguri.

I pareri espressi dal Comitato sono obbligatori e vincolanti per le Camere di Commercio.

Il Presidente del Comitato è scelto tra i membri designati dalla Regione ed il Vicepresidente tra quelli designati dalle Camere di Commercio. I membri nominati dalla Regione Liguria sono comprensivi di un rappresentante indicato dall'ANCI regionale e da un rappresentante delle Forze dell'Ordine d'intesa con gli uffici territoriali del Governo. Nella prima riunione il Comitato approva le norme che regolano il funzionamento dello stesso. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dal personale delle Camere di Commercio.

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) utilizzo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 di quota pari a euro 230.000,00 in termini di competenza della UPB 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002;

b) iscrizione di euro 230.000,00 in termini di competenza all'UPB 15.202 "Interventi per lo sviluppo del commercio" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 12 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

**NOTE INFORMATIVE
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
12 MARZO 2003 N. 10**

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati

sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'Iter di formazione della legge

a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 10 agosto 2002 dove ha assunto il numero d'ordine 38 su iniziativa dei Consiglieri E.B. Valenzano, A. Barbero, P. Giliardino, G. Macchiavello, N. Abbundo, M. Maggi, L. Morgillo;

b) è stata assegnata alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale e alla I Commissione per il parere di cui all'articolo 25 del Regolamento stesso in data 2 agosto 2000;

c) la III Commissione consiliare ha espresso parere favorevole all'unanimità in data 7 maggio 2001;

d) la proposta di legge è stata integrata, in data 7 novembre 2001, con le firme dei Consiglieri regionali M. Iacobucci, G. Gadolla, E. Minasso;

e) la I Commissione consiliare ha espresso parere favorevole all'unanimità in data 13 giugno 2001;

f) la proposta di legge, giusta decisione del Consiglio regionale del 10 luglio 2001 è stata rinviata alle Commissioni consiliari competenti per un ulteriore approfondimento;

g) la proposta è stata integrata in data 8 novembre 2002, con la firma del Consigliere regionale G. Scullino;

h) la proposta di legge, è stata integrata, in data 9 gennaio 2003, con la firma del Consigliere regionale F. Amoretti;

i) a seguito dell'applicazione della procedura prevista dall'art. 37, secondo comma, del Regolamento interno, richiesta dal Consigliere E.B. Valenzano in data 16 dicembre 2002, il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge in data 4 marzo 2003 (relatore Consigliere: G. Gadolla)

j) la legge regionale entra in vigore il 3 aprile 2003;

2. Relazioni al Consiglio Regionale

Relazione del Consiglio G. Gadolla

Signor Presidente, Signori Consiglieri, come noto la proposta di legge n. 38 è stata presentata nell'agosto del 2000 ed assegnata alla III Commissione.

Successivamente, a seguito di richiesta di riassegnazione alla I Commissione per la trattazione congiunta con altri provvedimenti facenti parte del c.d. "pacchetto sicurezza", il Presidente del Consiglio confermava la precedente decisione, condividendo il parere fornito dal Servizio legislativo (13 ottobre 2000).

Il provvedimento veniva quindi approvato dalla III Commissione all'unanimità (seduta del 7.5.2001) e, successivamente, la I Commissione esprimeva parere di compatibilità (13/6/2001).

Il Consiglio regionale nel luglio 2001, rinviava la proposta di legge alla III Commissione, per approfondimenti.

L'esame del disegno di legge, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 9 dicembre 2002, a seguito della presentazione di proposte di emendamento da parte della maggioranza, è stato rinviato, su richiesta dell'opposizione, per l'esame degli emendamenti stessi.

A seguito della reiterata richiesta di riassegnazione del provvedimento alla I Commissione, il proponente, Consigliere Bruno Valenziano, ha chiesto l'applicazione dell'articolo 37, secondo comma del Regolamento interno.

Nella seduta del 7 gennaio u.s. la III Commissione, in ottemperanza a quanto disposto dalla suddetta norma del regolamento, ha deliberato di riferire al Consiglio.

Tutto ciò premesso, la III Commissione resta in attesa delle determinazioni che il Consiglio riterrà di assumere in ordine alla proposta di legge n. 38.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- *Il D.P. R. 24 luglio 1977 n. 616 è pubblicato nella G.U. 29 agosto 1977 n. 234 S.O.*

Note all'articolo 7

- *La legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 è pubblicato nel B.U. 9 novembre 1977 n. 45 S.O.*

4. Struttura di riferimento:

Dipartimento sviluppo economico
